

Quesito 25

Rif. Q25/2021
<p><u>Quesito:</u></p> <p>Quesito sull'obbligatorietà di invio al CTR del Rapporto di Sicurezza in occasione del riesame periodico quinquennale ex art. 15, comma 8, lett. a) D.Lgs. 105/2015.</p> <p><u>Presentazione/argomentazione della problematica:</u></p> <p>È stato richiesto un chiarimento, da parte dell'autorità di controllo, che ha riscontrato il mancato invio, da parte di alcuni Gestori, del Rapporto di Sicurezza (RdS) allo scadere del termine per il riesame previsto dall'art. 15, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 105/2015 (cinque anni).</p> <p>Si chiede in particolare la correttezza dell'applicabilità del comma 9 del citato articolo "Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorità il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate".</p> <p>Come noto, il comma 8 dell'articolo 15 del D.Lgs. 105/2015 stabilisce che, fatti salvi casi specifici, il riesame del RdS da parte del gestore deve essere effettuato almeno ogni cinque anni. A seguito del riesame, come disposto dal comma 9 del medesimo articolo, nel caso si ravvisi una modifica del RdS, il gestore deve trasmettere lo stesso aggiornato o le sue parti aggiornate.</p> <p>Al fine di rilevare ed evidenziare le eventuali modifiche rispetto al RdS già sottoposto a Istruttoria ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e "validato" dal CTR, il riesame del RdS dovrà essere elaborato, come specificato al comma 2 del citato articolo, in modo da dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;e) sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

Nonché sulla base:

- dell'aggiornamento delle conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, ad esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "quasi incidenti", dai nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione del pericolo, dalle modifiche legislative e dall'adozione dei decreti ministeriali previsti dal Dlgs 105/2015;
- dell'aggiornamento tecnico-normativo relativo alla progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti, nonché all'evoluzione dello stato dell'arte nel campo impiantistico, della sicurezza e dell'organizzazione aziendale.

Sulla base di tali premesse, emerge chiaramente che l'intenzione del legislatore sia stata di legare in modo stretto i documenti cogenti previsti dal Dlgs 105/2015 (notifica, documento di politica, SGS-PIR, PEI, RDS) e che il riesame del Rds non sia puramente formale, ma sia effettuato tenendo in considerazione gli aspetti normativi, tecnico-impiantistici e gestionali, che incidono sulla sicurezza dello stabilimento, e relativi aggiornamenti delle conoscenze.

Risposta:

Fermo restando che i termini per il riesame del Rapporto di Sicurezza (RdS) non sono soggetti a specifiche proroghe dettate dalla emergenza epidemiologica in atto, sarà compito del Gestore dimostrare all'Autorità di Controllo, attraverso documenti circostanziati, che il riesame del RdS non ha comportato alcuna modifica rispetto a quello precedente, tenendo conto di tutti gli elementi in ingresso che ne definiscono la necessità di revisione (come indicati all'articolo 15, comma 2 e nell'allegato C del Dlgs 105/2015) ovvero che, a seguito del predetto riesame, sono state modificate solo alcune parti del RdS precedente.

In questi casi, sarà l'Autorità di Controllo a valutare se la documentazione trasmessa possa essere sufficiente all'effettuazione dell'istruttoria sul nuovo RdS, o saranno necessari ulteriori documenti a supporto.

Nel caso di mancata presentazione, da parte del Gestore, della documentazione obbligatoria, prevista in ottemperanza al D.Lgs. 105/2015, si richiama la necessità di applicazione del comma 8 dell'articolo 28 del decreto in parola, fatta salva la responsabilità penale.